

"Omissis"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 11 marzo 2006 le avvocatesse (OMISSIS) e (OMISSIS) notificavano a (OMISSIS) decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo con pedissequo precetto, emesso dal GdP di B. per l'importo di euro 828,96 a titolo di onorari e competenze relative all'attività professionale svolta per conto della (OMISSIS) in una controversia di lavoro.

Con citazione ritualmente notificata la (OMISSIS) proponeva opposizione deducendo di aver già corrisposto gli onorari dovuti. In esito al giudizio il Gdp adito con sentenza 7469/2006 dichiarava l'improcedibilità dell'opposizione.

Avverso tale decisione la (OMISSIS) proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituivano le appellate, il Tribunale di B. con sentenza depositata in data 15 novembre 2010 dichiarava inammissibile l'appello e condannava le appellanti alla rifusione delle spese. Avverso la detta sentenza la soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Resistono la (OMISSIS) e la (OMISSIS) con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unica doglianza, deducendo l'erronea o falsa applicazione della Legge n. 794 del 1942, articolo 30, e articolo 323 c.p.c., la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di Appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per avere la sentenza impugnata natura sostanziale di ordinanza, come tale inappellabile.

Al contrario, il Tribunale aveva gravemente sbagliato avendo trascurato che la contestazione aveva riguardato i presupposti del diritto del patrono al compenso laddove il GdP aveva, invece, correttamente definito il giudizio con sentenza.

La doglianza coglie nel segno e merita accoglimento. A riguardo, mette conto di premettere che, secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, anche quando il patrono si sia avvalso del procedimento di ingiunzione, l'opposizione deve svolgersi, obbligatoriamente, nelle forme dello speciale procedimento Legge n. 794 del 1942, ex articoli 29 e 30; ed al provvedimento conclusivo, indipendentemente dalla forma adottata, deve riconoscersi natura sostanziale di ordinanza soggetta esclusivamente al ricorso per cassazione ex articolo 111, e non all'appello. Il richiamato principio, peraltro, non può trovare applicazione quando la controversia non abbia ad oggetto solo la determinazione della misura del compenso ma si estenda ad altri oggetti di accertamento e

decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti, i limiti del mandato, l'effettiva esecuzione della prestazione, nel qual caso il procedimento ordinario attrae nella sua sfera per ragioni di connessione anche la materia del procedimento speciale e l'intero giudizio non puo' non concludersi se non con un provvedimento che, quand'anche adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza e puo' essere impugnato solo con appello (ex multis Cass. 24692/06, 6578/05, 7652/04).

Cio' premesso, giova richiamare l'attenzione sulle seguenti circostanze di fatto che possono ritenersi pacifiche tra le parti: 1) dopo che le due professioniste avevano ottenuto dal giudice del lavoro un decreto ingiuntivo, nei confronti della (OMISSIS) Srl ed a favore della loro rappresentata, decreto in cui venivano liquidati per spese, competenze ed onorari la somma di euro 835,00 oltre CPA ed IVA, la (OMISSIS) pago' direttamente alla (OMISSIS) l'intera somma indicata nell'atto di precetto, successivamente notificatole, gravato delle ulteriori spese, competenze ed onorari per il maggior importo di euro 1.706,11.

2) la (OMISSIS) trattenne per se' l'importo ricevuto inviando alle due professioniste solo l'importo di euro 727,15 che, sommato all'originario anticipo di euro 150,00, porto' il totale corrisposto alle due patrocinanti alla somma complessiva di euro 877,15.

Cio' posto, torna utile evidenziare che le ragioni del comportamento della (OMISSIS) sono indicate dalle parti in termini diversi. Ed invero, secondo le contro ricorrenti, la loro assistita avrebbe sostenuto che l'importo loro dovuto sulla base delle tariffe professionali per l'attivita' svolta era quello corrispondente all'importo inviato (v. pag. 3 del controricorso) mentre, secondo la ricorrente, essa avrebbe invece fondato le sue ragioni deducendo di aver gia' corrisposto ai difensori gli onorari dovuti e quindi contestando i presupposti stessi del diritto al compenso, da esse azionato (v. pag. 2 del ricorso), con la conseguenza che la controversia, secondo la versione della (OMISSIS), non aveva ad oggetto la determinazione della misura del compenso ma si estendeva ad altri oggetti di accertamento e decisione per cui il giudizio non poteva concludersi se non con un provvedimento che avesse la forma e la sostanza di una sentenza.

Tutto cio' premesso, si deve rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato il principio di diritto, secondo cui "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per onorari ed altre spettanze professionali dovute dal cliente al proprio difensore, ai fini dell'individuazione del regime impugnatorio del provvedimento, sentenza oppure ordinanza Legge n. 794 del 1942, ex articolo 30, che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma

adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che puo' essere anche implicita e desumibile dalle modalita' con le quali si e' in concreto svolto il relativo procedimento" (Sez. Un. n. 390/2011).

Cio' premesso, applicando il principio enunciato al caso di specie, esaminando gli atti del procedimento di primo grado - controllo certamente consentito in ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione e' giudice anche del fatto processuale - deve ritenersi che il giudizio de quo fu certamente trattato nelle forme di un procedimento ordinario, per cui, condividendosi pienamente il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite, appare meritevole di accoglimento la censura in esame.

Ed invero, cosi' come risulta dalla lettura della sentenza di primo grado, a fronte dell'opposizione proposta dalla (OMISSIS) deducendo di aver gia' interamente saldato quanto dovuto, le due avvocatesse, la (OMISSIS) e la (OMISSIS), si limitarono a rilevare che la loro controparte era priva di interesse ad agire stante il fatto che la somma ingiunta le era stata interamente corrisposta dalla (OMISSIS) e chiesero dichiararsi l'improcedibilita' dell'opposizione per carenza di interesse della (OMISSIS) ovvero, in subordine, la dichiarazione di nullita' ex articolo 164, comma 4, e articolo 163, n. 4. Lo svolgimento del giudizio avvenne inoltre con totale acquiescenza delle due avvocatesse, benché interessate alla adozione del piu' celere rito speciale, senza il compimento del tentativo di conciliazione preceduto dall'audizione personale delle parti, previsto dalla Legge n. 79 del 1942, articolo 29, approdando, dopo alcuni rinvii, del tutto incompatibili con la concentrazione e semplicita' di forme caratterizzanti i procedimenti camerale, ad una udienza di precisazione delle conclusioni, cui fece seguito quella di assunzione in decisione della causa. Ora, tali modalita' di svolgimento del giudizio furono rivelatrici di una implicita, ma inequivoca, scelta in favore del rito ordinario, da parte del giudice di primo grado con la conseguenza che il provvedimento decisorio presentato, coerentemente, non solo la forma ma anche la sostanza di una sentenza, come tale appellabile secondo le regole generali. Del resto, il Gdp dichiaro' improcedibile l'opposizione per difetto di interesse dell'opponente, decidendo sulla base della ritenuta carenza di una condizione dell'azione e quindi ampliando l'esame della controversia al di la' della mera misura del compenso professionale.

Ne consegue che il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere accolto e che la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell'osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata al Tribunale di B., in diversa

persona, che provvedera' anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa al Tribunale di B., in diversa persona, che provvedera' anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita'.